

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1434 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2023

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l'etichettatura delle miscele.
- (2) Nel suo parere dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali ⁽²⁾, il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha raccomandato di aggiungere una nuova nota all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo. È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota X all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché in futuro tale nota sarà probabilmente assegnata ad altre sostanze con le stesse proprietà, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.
- (3) I pareri del RAC del 20 settembre 2019 relativo all'acido borico, al triossido di diboro, all'epitossido di tetraboro disodico, idrato, al tetraborato di disodio, anidro, all'acido ortoborico, sale sodico, al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato ⁽³⁾, e dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali hanno illustrato le prove scientifiche del fatto che la tossicità riproduttiva di ciascuno di questi gruppi di sostanze è dovuta a una particella molecolare comune a tutte le sostanze del rispettivo gruppo. Nell'esaminare le proposte di classificazione armonizzata di determinati composti del boro e dell'acido 2-etilesanoico e dei suoi sali, gli esperti degli Stati membri, consultati nell'ambito del gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per la registrazione,

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760>

⁽³⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3>

